

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 26/06/2018

Oggetto: Personale camerale. Autorizzazione all'attivazione di prestiti personali mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento in materia di contratti di finanziamento. Approvazione "Schema di convenzione per la concessione di finanziamenti mediante delegazione di pagamento".

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale per relazionare sull'argomento.

La dott.ssa Angela Patrizia Partipilo fa presente che l'Amministrazione riceve diverse richieste di accesso ai prestiti personali mediante delegazione convenzionale di pagamento, da parte del personale dipendente.

La delegazione di pagamento è disciplinata principalmente dagli artt. 1269 e seguenti del codice civile e dal DPR n. 180 del 5-01-1950 e si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato) di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario), in virtù di un rapporto giuridico esistente fra delegante e delegato. Nello specifico, il MEF - RGS nella circolare n. 2 del 15-1-2015 definisce la delegazione convenzionale di pagamento *"l'incarico che il dipendente pubblico affida all'Amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione, ovvero una ONLUS o un ente mutualistico, in ragione dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico"*.

La delegazione convenzionale di pagamento è un istituto diverso alla cessione del quinto dello stipendio, poiché con la delegazione di pagamento l'amministrazione-delegata si accolla volontariamente l'incarico affidatole dal dipendente, la cessione del quinto invece è un atto dovuto per l'Amministrazione, verificati i presupposti di legge.

Occorre precisare che a differenza delle delegazioni legali che nascono da un obbligo di legge o di contratto, motivo per il quale il servizio va reso gratuitamente, nel caso delle delegazioni convenzionali, essendo espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione, scatta l'obbligo del recupero dei costi amministrativi sostenuti, la cui misura è fissata con cadenza biennale dal MEF-RGS con apposita circolare.

Ciò premesso, prosegue il relatore, considerato che presupposto per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'Amministrazione e gli istituti esercenti il credito si sottopone a questo Organo collegiale l'approvazione dello *"Schema di convenzione per la concessione di finanziamenti mediante delegazione di pagamento"*.

Si invita quindi la Giunta Camerale a dare indirizzi in merito alle trattazioni su esposte.

la Giunta

- Sentita la relazione del Segretario Generale, parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- Visto il Decreto Lgs. n. 165/2001 s. m. i. Testo Unico "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009, in

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;

- Visto il Regolamento contenente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio - DPR n.254/2005;

-Visti gli articoli 1269 e seguenti del Codice civile che disciplinano l'istituto della delegazione di pagamento;

- Visto il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 “Approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalla Pubbliche Amministrazioni” e successivo Regolamento Esecutivo emanato con D.P.R. n. 895 del 28 luglio 1950;

- Richiamata la Circolare n. 2 del 15/01/2015, del *Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*, con la quale sono state fornite alle Pubbliche amministrazioni nuove istruzioni operative riguardo all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento;

- Ritenuto di individuare, alla luce di quanto evidenziato dalla richiamata circolare n. 2/2015, specifici indirizzi operativi per la gestione dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, nonché di approvare specifica convenzione con gli istituti di finanziamento, secondo lo schema allegato alla stessa circolare;

- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Lagioia Michele nella veste di dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale;

- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;

- Ritenuto provvedere in merito;

- A voti unanimi espressi a norma di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati e confermati:

- di approvare lo “*Schema di convenzione per la concessione di finanziamenti mediante delegazione di pagamento*” allegato parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione delle convenzioni di cui trattasi.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

Il Presidente
(Dott. Alessandro Ambrosi)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 53 DEL 26/06/2018

SCHEMA DI CONVENZIONE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

tra

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (codice fiscale 80000350720) di seguito "Amministrazione", nella persona nato il a Bari , in qualità di Segretario Generale (pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it)

e

..... con sede legale in (codice fiscale, partita IVA..... e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n.), di seguito "Istituto", nella persona di, nato il a, codice fiscale, in qualità di
Pec:- Mail:

premesse che

- l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi ai dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall' Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il DPR 5 gennaio 1950, n. 180, di approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, di approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 2 della legge n. 108/96 e e il d.l. 70/2011 con i quali si determinano le soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari;
- la Circolare n. 2 del 15/01/2015, del *Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*, con la quale sono state fornite alle Pubbliche amministrazioni nuove istruzioni operative riguardo all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza l'Ufficio che gestisce il Trattamento economico del personale, ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con la cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso DPR n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.
5. I finanziamenti devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente,

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio, elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento, la cui durata massima è di dieci anni e minima di un anno.
2. Si ribadisce che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento, fermo restando i limiti quantitativi e temporali previsti dalla circolare RGS n.2/2015, non può eccedere, di norma, il rimanente periodo del contratto di lavoro.
3. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.
4. La quota totale delegabile non può superare un quinto della retribuzione fissa e continuativa, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici, i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4 (Versamento delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dalla Camera di Commercio di Bari, Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN, o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5 (Oneri amministrativi)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6

(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri amministrativi, dovuti dall'Istituto, sarà effettuato, direttamente dall'Amministrazione, mediante ritenzione degli stessi dalle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto delegatario.

Art. 7

(Estinzione e rinnovo finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al, con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4 5 e 6.
2. La scadenza della convenzione non fa venir meno gli obblighi assunti dalle parti, con la medesima convenzione, riferiti ai contratti di finanziamento in essere e fino a scadenza degli stessi.
3. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

4. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9 (Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 10 (Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da un contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quarter, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", di almeno 8 punti percentuali.
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediante e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11 (Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
 - a) nominativo debitore;
 - b) importo lordo e netto erogato;
 - c) numero rate;
 - d) importo mensile rata;
 - e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
 - f) decorrenza e scadenza finanziamento.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione alla *Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale – Servizio Gestione delle Risorse Umane*, all'indirizzo di posta certificata: cciaa@ba.legalmail.camcom.it ovvero in alternativa con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
4. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in particolare, ai limiti e ai vincoli stabiliti con D.P.R. n. 180/1950, nonché ad ogni interpretazione della normativa medesima e/o istruzioni operative disposte con circolare dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

Art. 14

(Registrazione in casi d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari,

Per l'Istituto

Per la Camera di Commercio I.A.A. di Bari

.....

.....